

CONVENZIONE DISCIPLINANTE L'INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA inerente la realizzazione del progetto Interreg IV C I-SPEED

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale RU del, per le motivazioni in essa riportate e in relazione alle funzioni del Servizio inerenti la realizzazione del progetto Interreg IV C I-SPEED, in data, presso la sede della Provincia di Roma, la presente convenzione disciplina i rapporti tra la Provincia di Roma e la Dottoressa Vanja Maria Katarina Stenius nata a Ytterjärna, il 30/11/1973, C.F. STNVJM73S70Z132W in seguito denominata "il collaboratore" ai sensi dell'art. 32, del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 convertito in Legge 248 del 4 agosto 2006 e delle disposizioni di cui agli artt. 2222 e ss. del codice civile in quanto compatibili con la natura del presente incarico.

Art. 1

Il collaboratore con il presente atto assume l'incarico, senza vincolo di subordinazione, di collaborazione coordinata e continuativa quale esperto area project management presso il SIRIT - Servizio IV del Gabinetto del Presidente, per la realizzazione del programma di lavoro consistente nelle attività di gestione della sovvenzione comunitaria del progetto Interreg IV C – I-SPEED, delle attività da realizzarsi sul territorio della Provincia di Roma e della disseminazione dei risultati, al fine di garantire l'ottimale gestione della suddetta sovvenzione del progetto approvato con Delibera di Giunta n. 80/9 del 10/03/2010.

In particolare il collaboratore dovrà svolgere le seguenti funzioni:

- Monitoraggio dell'implementazione del contratto di sovvenzione;
- Gestione del partenariato, dei sostenitori e dei beneficiari in collaborazione con il gruppo di lavoro interno ed eventuali consulenti esterni;
- Implementazione della creazione di partnership e di reti locali;
- Partecipazione alla richiesta e valutazione dei preventivi per eventuali forniture;
- Finalizzare contratti di finanziamento comunitario e nazionale in collaborazione con i funzionari della Provincia di Roma e dei partner;
- Redazione della reportistica in lingua inglese;
- Diffusione dei risultati del progetto, anche attraverso incontri tecnici in ambito locale, nazionale e transnazionale, redazione di newsletter in lingua inglese;
- Supporto ai compiti del Servizio, quali: attività di comunicazione, gestioni di reti, valutazione delle attività, sviluppo delle metodologie di lavoro ecc.;
- Supporto alla gestione delle attività di diffusione del progetto (organizzazione di eventi tematici, elaborazione in lingua inglese ed italiana dei contenuti e stesura dei testi di pubblicazioni specifiche, newsletter ecc.);
- Attività di integrazione dello sviluppo del progetto con i lavori del Piano Strategico Provincia WIFI.

Il progetto prevede il raggiungimento di risultati specifici per ognuna delle fasi di progetto e che risultano essere:

- Fase 1: dalla sottoscrizione del contratto al 31 maggio 2011;
- Fase 2: dal 1° giugno al 30 novembre 2011;
- Fase 3: dal 1° dicembre 2011 al 31 marzo 2012;
- Fase 4: dal 1° aprile al 31 luglio 2012;
- Fase 5: dal 1° agosto al 31 dicembre 2012.

Art. 2

Il collaboratore deve eseguire personalmente l'incarico assunto, sotto il coordinamento del Dirigente del SIRIT - Servizio IV del Gabinetto del Presidente della Provincia di Roma.

Nell'assolvimento del proprio incarico, il collaboratore, secondo gli indirizzi del Dirigente del SIRIT - Servizio IV del Gabinetto del Presidente, dovrà riferire periodicamente al medesimo sulle iniziative intraprese, le attività svolte, come indicate all'art. 1, comma 2, e gli obiettivi raggiunti attraverso la produzione di relazioni scritte con le seguenti specifiche:

- Fase 1: gestione, preparazione e rendicontazione del terzo workshop; svolgimento delle attività previste dal progetto;
- Fase 2: svolgimento e rendicontazione delle attività previste dal progetto; attività di preparazione del secondo political steering committee;
- Fase 3: rendicontazione del secondo political steering committee e svolgimento delle attività previste dal progetto;
- Fase 4: svolgimento e rendicontazione delle attività previste dal progetto e preparazione del quarto workshop;
- Fase 5: relazione conclusiva.

Art. 3

Il collaboratore, nell'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, non avrà alcun vincolo di subordinazione nei confronti di alcun dipendente dell'Ente, potrà prestare la propria opera in piena autonomia e con le modalità da lui scelte, fatto salvo il necessario coordinamento con il committente sui tempi e sui modi della prestazione.

Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, garantendo che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del progetto Interreg IV C I-SPEED e della Provincia di Roma – Servizio SIRIT, secondo le direttive e le indicazioni programmatiche del committente alle quali il collaboratore dovrà attenersi.

Le parti concordano nell'escludere di instaurare, con il presente contratto, un rapporto di lavoro subordinato.

Art. 4

Il collaboratore si impegna, quando ritenuto necessario dal Dirigente del SIRIT - Servizio IV del Gabinetto del Presidente, a prestare la propria attività nella sede del SIRIT, in via Tre Cannelle, 1/B, 00187 Roma, nonché nelle varie località di ambito nazionale e/o europeo individuate nel progetto I-SPEED.

Art. 5

Il collaboratore nell'espletamento del presente incarico non è tenuta all'osservanza di alcun particolare orario. Tuttavia, è tenuta ad assicurare il necessario raccordo in relazione al perseguimento di livelli ottimali di efficienza e di continuità.

Art. 6

L'incarico di collaborazione coordinata e continuativa conferito si concluderà il 31 dicembre 2012, data di conclusione del Progetto I-SPEED, a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione, fatta salva la previsione di cui all'art. 9 della Convenzione medesima.

Eventuali altre attività esercitate dall'incarico devono, comunque, essere compatibili con il rapporto instaurato con la Provincia di Roma.

Art. 7

La Provincia di Roma erogherà al collaboratore un compenso stabilito nella misura forfettaria di 25.000,00 euro onnicomprensivo degli oneri previdenziali ed assicurativi a carico del collaboratore e di quelli a carico del committente e delle ritenute di legge, da erogare in cinque rate, previo adempimento di quanto previsto dall'art. 2, comma 2 della presente convenzione, come di seguito indicato:

- Compenso lordo: € 20.789,58;
- Contributo 2/3 INPS a carico dell'Amministrazione: € 2.357,67;
- Contributo 2/3 INAIL a carico dell'Amministrazione: € 85,26;
- IRAP a carico dell'Amministrazione: € 1.767,15.

Il collaboratore ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, relativi a trasferte, necessarie per la natura dell'incarico, preventivamente e debitamente autorizzate dal committente, dietro presentazione di idonea documentazione comprovante le spese sostenute e ammissibili nell'ambito del programma Interreg IV C. Le spese non documentate, non preventivamente autorizzate e non rendicontabili nell'ambito del Progetto Interreg IV C – I-SPEED non danno diritto al rimborso.

Il compenso è collegato al raggiungimento del risultato che il collaboratore dovrà produrre ed i pagamenti saranno effettuati a fronte dell'attività svolta e dei risultati parziali conseguiti attestati dal committente e saranno suddivisi in 5 pagamenti corrispondenti alle 5 fasi progettuali. Il compenso indicato in tabella è onnicomprensivo degli oneri previdenziali ed assicurativi a carico del collaboratore e di quelli a carico del committente e delle ritenute di legge come di seguito specificato:

• Fase 1: dalla sottoscrizione del contratto al 31 maggio 2011;	€ 4.761,90
• Fase 2: dal 1° giugno al 30 novembre 2011;	€ 4.761,90
• Fase 3: dal 1° dicembre 2011 al 31 marzo 2012;	€ 4.761,91
• Fase 4: dal 1° aprile al 31 luglio 2012;	€ 4.761,91
• Fase 5: dal 1° agosto al 31 dicembre 2012.	€ 5.952,38
TOTALE	€ 25.000,00

Il Dirigente del SIRIT dovrà accompagnare la richiesta di liquidazione con l'asseverazione circa la regolare esecuzione della fase o dell'intero progetto.

Art. 8

Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio, maternità, identificati in termini di riconoscimento sociale e di diritto ad una prestazione anche in favore di collaboratori, non vi sarà a carico del collaboratore alcun vincolo di prestazione.

Nei casi in cui si verificano eventi quali, malattia, infortunio e maternità, si applicano le seguenti disposizioni legislative:

- art. 2, comma 26, legge. n. 335/95, che ha previsto l'istituzione di un'apposita gestione separate presso l'INPS, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;
- d.lgs. n. 151/01 e decreto interministeriale 4/04/2002, che ha disciplinato il trattamento per la tutela della maternità e dell'assegno per il nucleo familiare;
- art. 51, comma 1 legge 488 del 23/12/1999, che, ha previsto l'estensione della tutela contro il rischio di malattia;
- art.5 d.lgs. n. 38/2000 che, ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative, l'obbligo assicurativo contro gli infortuni.

Pertanto ove sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali quelli sopra indicati, la prestazione resterà sospesa salvo che la malattia o l'infortunio non per causa di servizio si protragga per un periodo superiore ad un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile; in tal caso il committente può recedere dal contratto.

In caso di infortunio sul lavoro la prestazione sarà sospesa fino alla completa guarigione clinica e, comunque, non oltre la scadenza naturale del contratto.

Il collaboratore dovrà, in generale, documentare preventivamente e comunque tempestivamente (entro 48 ore) al committente, l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere al committente stesso di intervenire con soluzioni alternative.

Art. 9

Al collaboratore è riconosciuto, per gravi motivi personali e familiari debitamente documentati, la possibilità previo consenso del committente, di interrompere la prestazione fino ad un massimo di 5 giorni nell'arco dell'anno solare, senza che questo comporti interruzione o sospensione dell'efficacia del contratto stipulato.

Nel caso di matrimonio, sarà concessa al collaboratore una sospensione della prestazione per un periodo massimo di 15 giorni continuativi di calendario, su richiesta scritta dell'interessato da far pervenire almeno 30 giorni prima dell'interruzione della prestazione e previo consenso del committente.

Art. 10

Ove il collaboratore non proceda all'espletamento dell'incarico a regola d'arte e secondo le condizioni stabilite dalla presente convenzione, l'Ente si riserva di fissare un congruo termine entro il quale l'incaricato dovrà conformarsi agli indirizzi impartiti.

Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Amministrazione Provinciale potrà recedere dalla convenzione, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti.

Art. 11

La Provincia di Roma può recedere dalla presente convenzione, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, sia in caso di inadempimento dell'incaricato, sia ove venga meno il rapporto fiduciario, tenendo indenne l'incaricato delle spese e del lavoro eseguito.

Il collaboratore ha diritto di recedere per giusta causa, salvo restituzione delle somme a corrispettivo già percepite, con diritto di trattenere le somme occorrenti a rimborso delle spese sostenute a titolo di compenso per l'opera svolta fino al momento del recesso, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato all'Ente.

Il recesso dell'incaricato deve, comunque, essere esercitato in modo da evitare pregiudizio all'Amministrazione Provinciale.

Art. 12

Compatibilmente con gli impegni contrattualmente assunti con il committente, il collaboratore può svolgere le sue attività a favore di più committenti dandone comunicazione scritta al committente il quale valuterà che non sussista conflitto di interessi con quella fornita al Servizio o che non si tratti di attività che creino danno all'immagine o pregiudizio all'Ente.

I prodotti realizzati nell'ambito del presente contratto restano di esclusiva proprietà del Committente.

Il collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto e della riservatezza a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.

Le clausole di cui al presente articolo rivestono per il committente carattere essenziale e la violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 13

Il committente dichiara che i dati relativi al collaboratore verranno trattati al fine di adempiere a tutte le normative di legge, di contratto o di regolamento, comunque inerenti al rapporto di collaborazione.

Il collaboratore con l'apposizione della firma in calce al presente contratto acconsente e autorizza il committente al trattamento dei dati forniti ai sensi della D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003.

Art. 14

Il collaboratore dichiara sotto la propria responsabilità che le prestazioni che è chiamato a eseguire non rientrano nell'oggetto dell'arte o professione eventualmente dal medesimo esercitata.

Art. 15

In caso di inadempimento trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 1453 e ss. del Codice Civile

Art. 16

Per ogni controversia derivante dalla presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto in triplice copia di cui una consegnata a mani proprie all'incaricato.

Roma lì.....

Il Collaboratore
Dottoressa Vanja Maria Katarina Stenius

PROVINCIA DI ROMA
Il Dirigente del SIRIT
Ing. Francescomaria Loriga